INDICE

Premessa 7

PARTE PRIMA - TRADIZIONALI FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Capitolo 1 - Studio associato 9
1.1 Definizione di studio associato 10
1.2 I benefici strategici e operativi di costituire uno studio associato 10
1.3 Le implicazioni legali, fiscali e previdenziali nella formazione di uno studio associato .. 11
1.4 Come si costituisce formalmente 14

Capitolo 2 - Società semplice 15
2.1 Le caratteristiche della società semplice 16
2.2 La costituzione 17
2.3 La forma del contratto sociale 17
2.4 Contenuto essenziale dell'atto costitutivo 18
2.4.1 Ragione sociale 18
2.4.2 Sede della società 19
2.4.3 Oggetto sociale 19
2.4.4 Conferimenti di ciascun socio, valore e modo di valutazione 20
2.4.5 Prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera (se vi sono) 20
2.4.6 Durata della società, anche se l'obbligatorietà di questo requisito è discussa 21
2.5 Mancanza di requisiti integrabili dalle norme di legge 21
2.6 Contenuto eventuale dell'atto costitutivo 22
2.7 Formazione del capitale sociale 25
2.7.1 Conferimenti in genere 26
2.7.2 Conferimenti in denaro 26
2.7.3 Conferimenti di beni in natura 26
2.7.4 Conferimenti di crediti 26
2.7.5 Conferimenti d'opera 26
2.8 Iscrizione nel Registro delle Imprese 27
2.8.1 Gli effetti giuridici conseguenti all'iscrizione 27
2.8.1.1 L'iscrizione della società semplice 27
2.9 La nullità o annullabilità dell'atto costitutivo 28
2.9.1 Nullità 29
2.9.2 Annullabilità 30
2.10 Patti parasociali 30

Capitolo 3 - Professionisti senz'Albo 32
3.1 Aspetti generali 33
3.1.1 Le associazioni professionali 33
3.1.2 Le forme aggregative 33
3.1.3 La pubblicità 34
3.1.4 La trasparenza 34
3.1.5 Autoregolamentazione 35
3.1.6 Le attestazioni 35
3.1.7 Le certificazioni di conformità 36

PARTE SECONDA - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Capitolo 4 - Costituzione della società tra professionisti 38
4.1 Aspetti della sede sociale rilevanti per l'atto costitutivo di una STP 41
4.2 La ragione o la denominazione sociale 42

Capitolo 5 - Oggetto sociale 44
5.1 Disciplina generale 45
5.1.1 Difficoltà interpretative in tema di oggetto sociale 45
5.1.2 Intuitus personae nell'esecuzione dell'opera professionale 47
5.1.3 Esclusività 47

Capitolo 6 - Figura dei soci 49
6.1 I soci 50
6.1.1 Disciplina normativa 50
6.1.2 I soci professionisti 51
6.1.2.1 I conferimenti 52
6.2 Maggioranza di 2/3 per soci professionisti 52
6.2.1 Verifica statuti e patti parasociali 53
6.3 Partecipazione indiretta ad una STP 55
6.4 L'incompatibilità 56
6.5 Obbligo assicurativo 57
6.6 Il regime disciplinare dei singoli soci 58

Capitolo 7 - Regolamento 60
7.1 Il conferimento e l'incarico professionale 61
7.2 Esecuzione dell'incarico 70
7.3 Le diverse responsabilità 71

Capitolo 8 - Amministrazione 72
8.1 Le limitazioni riguardanti l'amministrazione della società tra professionisti 73
8.2 Previsione clausole statutarie 74

Capitolo 9 - Regime di pubblicità 75
9.1 Il regime delle iscrizioni 76

Capitolo 10 - Società multidisciplinari 79
10.1 Aspetti generali 80
10.2 Le caratteristiche delle società multidisciplinari o multiprofessionali 81
10.2.1 I requisiti professionali 82
10.2.2 Attività prevalente 83

Capitolo 11 - Scelta del modello societario 86
11.1 Disciplina generale 87
11.2 Società di persone 89
11.3 Società di capitali 90
11.4 L'opzione della società cooperativa 91
11.4.1 Aspetti fiscali e previdenziali 93
11.5 La S.r.l. unipersonale 94
11.5.1 Dibattito 95

Capitolo 12 - Società tra professionisti e qualifica di società benefit 97
12.1 Disciplina generale 98
12.2 La qualifica di società benefit alla STP 98
12.3 Cosa è la società benefit 98
12.4 La costituzione 101
12.4.1 La costituzione ex novo 101
12.4.2 Come diventare società benefit 101
12.5 Perché costituirsi o diventare società benefit? 102
12.6 Lo statuto della società benefit 103
12.6.1 La denominazione sociale 103
12.6.2 Oggetto sociale 104
12.6.3 Amministrazione 105
12.6.4 Organo di controllo 107

Capitolo 13 - Aspetti tributari delle società tra professionisti 109
13.1 Natura di reddito d'impresa delle società tra professionisti 110
13.2 La fiscalità degli utili distribuiti ai soci 112

Capitolo 14 - Determinazione del reddito e aspetto previdenziale 115
14.1 Come determinare il reddito delle STP 116
14.1.1 Le società tra professionisti costituite nella forma della società semplice 116
14.1.2 Le società tra professionisti costituite come società in nome collettivo e in accomandita semplice commerciali 116
14.1.3 Le società tra professionisti costituite nella forma giuridica delle società di capitali e di società cooperativa 116
14.2 Trattamento previdenziale 118

Capitolo 15 - Neutralità fiscale delle riorganizzazioni professionali 120
15.1 Disciplina generale 121
15.1.1 Oggetto del conferimento 122
15.1.2 Parallelismo tra uno studio professionale e un'azienda 122
15.1.3 Le implicazioni fiscali del passaggio tra reddito autonomo e d'impresa 123
15.2 I diversi casi di riorganizzazione e aspetti fiscali 124
15.3 La disciplina passata del conferimento, cessione o trasformazione da studio individuale a studio associato 126
15.4 Il conferimento dello studio professionale in STP 126
15.5 La trasformazione dello studio professionale in STP 127

Capitolo 16 - Società tra avvocati 129
16.1 La nascita della società tra avvocati 130
16.2 La disciplina della società tra avvocati 130
16.2.1 La tipologia societaria 130
16.2.2 Obbligo di iscrizione e divieti di partecipazione 131
16.2.3 Limitazioni nella composizione e causa di scioglimento 132
16.2.4 L'organo di gestione 132
16.2.5 Il principio della personalità della prestazione 133
16.2.6 La responsabilità del socio professionista incaricato 134
16.2.7 Causa di esclusione dalla società 134
16.2.8 La responsabilità disciplinare della STA 135
16.2.9 Aspetti previdenziali e distorsione della concorrenza 136

Capitolo 17 - Evoluzione legislativa nella storia delle società tra professionisti.....137
17.1 Aspetti generali 138
17.1.1 Decorrenza possibilità costituzione in forma societaria.....139
17.1.2 Tappe principali che portarono alla disciplina delle società tra professionisti..139
17.1.3 Motivazioni economiche e sociali che hanno portato alla creazione delle società tra professionisti (STP) 140
17.2 Le esperienze europee in materia di società tra professionisti 141
17.2.1 Francia 141
17.2.2 Inghilterra.....142
17.2.3 Germania 144
17.3 Aspetti della sede sociale rilevanti per l'atto costitutivo di una STP 144
17.4 La ragione o la denominazione sociale 146

Premessa

I due fattori principali che storicamente hanno reso l'esercizio dell'attività professionale incompatibile con la forma societaria sono:

- **la particolare considerazione sociale delle professioni intellettuali e la loro non assimilazione all'attività commerciale**: storicamente, le professioni intellettuali godevano di una particolare considerazione sociale che le distingueva nettamente dall'attività commerciale. Questa differenza percepita ha indotto il legislatore a creare uno statuto specifico per le professioni intellettuali, separandole dal quadro normativo dell'attività commerciale;
- **il carattere personale della prestazione professionale**: un altro fattore essenziale è il carattere personale della prestazione professionale. Questo aspetto, come evidenziato dall'art. 2232 c.c., entra in conflitto con l'esercizio in comune dell'attività economica, che è invece una caratteristica tipica del contratto di società.

Pertanto, la combinazione della percezione sociale distinta delle professioni intellettuali (viste come non assimilabili al commercio) e la natura intrinsecamente personale della prestazione professionale ha costituito la base storica dell'incompatibilità con la forma societaria. Sebbene oggi sia riconosciuto che entrambe le attività (professionale e commerciale) siano attività economiche, la possibilità di svolgere mansioni professionali attraverso il mezzo societario è stata estesa solo recentemente.

Il quadro normativo principale che disciplina l'esercizio di attività professionali attraverso la forma societaria è rappresentato dall'art. 10 L. 183/2011 e dal conseguente decreto attuativo 34/2013 del Ministero della Giustizia. Queste disposizioni autorizzano tale modalità operativa e ne definiscono i requisiti e le modalità attuative.

La L. 18.12.2025 n. 190 ha modificato l'art. 10, c. 4, lett. b) L. 183/2011: la maggioranza qualificata dei due terzi dei professionisti può ora essere calcolata alternativamente per teste o per capitale, e non più cumulativamente. Resta fermo che i professionisti devono mantenere il controllo delle decisioni strategiche, da assicurare tramite statuto o patti parasociali, con perdita della qualifica STP se il requisito viene meno e non è sanato entro 6 mesi.

Si esamineranno in dettaglio le ragioni intrinseche che rendono l'attività commerciale incompatibile con quella intellettuale, facendo chiarezza sul quadro normativo vigente riguardo alle società composte da professionisti. Verranno presentati e discussi i diversi punti di vista sugli aspetti che la legge non ha ancora definito in modo chiaro. Infine, si illustreranno alcune considerazioni e spunti sulla praticabilità e l'utilità delle forme di aggregazione professionale.

Parte prima

Tradizionali forme di aggregazione professionale

Capitolo 1

Studio associato

1.1 Definizione di studio associato

Uno studio associato tra professionisti è una forma di collaborazione tra mondi professionali che desiderano unire le loro competenze e risorse. **Non possiede una vera e propria personalità giuridica autonoma e si configura come un contratto di associazione tra professionisti che esercitano la loro attività in forma individuale**.

L'obiettivo principale di uno studio associato è quello di offrire servizi professionali "multibrand" sempre più completi, capaci di accompagnare il cliente su vari aspetti della sua attività economica.

Caratteristiche e natura giuridica:
- lo studio associato assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di contratto associativo;
- è caratterizzato dal principio fondamentale della **personalità della prestazione**. L'attività professionale è fornita in modo personale dai professionisti che compongono lo studio. Ad esempio, una prestazione medica sarà sempre riferibile al medico che l'ha eseguita, anche se parte dello studio;
- lo studio associato, dopo la sua costituzione, possiede la capacità giuridica di concludere contratti obbligatori. Tuttavia, a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo associato e il cliente;
- il rapporto professionale tra il professionista e il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante una lettera d'incarico;
- è privo di personalità giuridica e si lega (talvolta) alla costituzione di una società semplice.

Chi può far parte di uno studio associato? È una valida opzione per "tanti giovani professionisti" di diverse categorie quali:
- architetti;
- ingegneri;
- notai;
- avvocati;
- commercialisti;
- medici.

In sintesi, uno studio associato è una collaborazione professionale organizzata che permette di condividere spazi, strumenti di lavoro, personale e costi, pur mantenendo l'indipendenza e la responsabilità professionale individuale degli associati.

1.2 I benefici strategici e operativi di costituire uno studio associato

Costituire uno studio associato offre numerosi benefici sia a livello strategico che operativo, permettendo ai professionisti di sfruttare nuove opportunità e migliorare la propria attività.

Benefici strategici	**Offerta di servizi "multibrand" e multidisciplinari**: lo studio associato consente di fornire servizi professionali sempre più completi e "multibrand", capaci di accompagnare il cliente in vari aspetti della sua attività economica. Questo è facilitato dall'evoluzione dei servizi verso la multidisciplinarità e la specializzazione professionale.
	Migliore specializzazione e accesso a nuove competenze: permette ai professionisti di accedere a un pool più ampio di competenze e professionalità, ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti e garantendo una migliore specializzazione professionale. Questo rappresenta un importante vantaggio competitivo, in quanto permette di soddisfare le esigenze di una clientela più ampia e diversificata.
	Aumento della visibilità e della reputazione: uno studio associato può migliorare la visibilità e la reputazione dei professionisti che ne fanno parte, grazie all'immagine di solidità e competenza che ne deriva.
	Creazione di una rete di contatti: offre l'opportunità di creare una rete di contatti con altri professionisti, il che può portare a nuove opportunità di collaborazione e di crescita professionale.
	Facilitazione della successione dell'attività: la costituzione di uno studio associato può facilitare la successione dell'attività professionale, in quanto le quote dello studio possono essere cedute ad altri professionisti.
	Opportunità per i giovani professionisti: rappresenta un'interessante possibilità per tanti giovani professionisti, come architetti, ingegneri, notai, avvocati, commercialisti, medici, per iniziare o proseguire la professione con altri partner.

Benefici operativi	**Riduzione e ripartizione dei costi di gestione**: uno dei vantaggi principali è la possibilità di ripartire i costi dello studio professionale tra tutti gli associati, come quelli relativi all'affitto, alle utenze, alle attrezzature e al personale. Questo può comportare un risparmio economico significativo, specialmente per i professionisti che si affacciano da poco al mondo del lavoro.
	Condivisione di risorse: si traduce nella condivisione di spazi, strumenti di lavoro e personale, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
	Capacità di gestire un volume maggiore di lavoro: la collaborazione permette allo studio associato di gestire un volume maggiore di lavoro.

1.3 Le implicazioni legali, fiscali e previdenziali nella formazione di uno studio associato

La costituzione di uno studio associato comporta diverse implicazioni legali, fiscali e previdenziali, che è fondamentale comprendere per una gestione efficace dell'attività professionale.

IMPLICAZIONI LEGALI	
Normativa di riferimento e forma giuridica	• La normativa di base per la costituzione di uno studio professionale associato è l'art. 1 L. 1815/1939. • Lo studio associato non possiede una vera e propria personalità giuridica autonoma. Si tratta di un contratto di associazione tra professionisti che esercitano la loro attività in forma individuale. Verso i terzi, assume rilevanza per la sua natura di contratto associativo, ed è legato (talvolta) alla costituzione di una società semplice. • Lo studio associato, dopo la sua costituzione, possiede la capacità giuridica di concludere contratti obbligatori.
Modalità di costituzione	• La costituzione di uno studio associato può avvenire alternativamente con una scrittura privata autenticata da un notaio o direttamente con atto pubblico. Queste modalità definiscono le regole del contratto associativo tra i singoli professionisti. • La dizione "studio associato" deve necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati. • L'atto costitutivo deve essere comunicato a tutti gli ordini professionali competenti. • È fondamentale stipulare un accordo associativo in forma scritta che definisca gli aspetti essenziali del rapporto tra gli associati, inclusi valori e principi comuni. Questo accordo dovrebbe essere visto come un "documento aperto" e si consiglia la consulenza di un esperto per la sua redazione, al fine di evitare controversie.
Principio della personalità, prestazione e responsabilità	• La caratteristica distintiva dello studio professionale associato è che, pur unendo più professionisti sotto un'unica unità organizzativa, l'elemento dirimente rimane l'attività professionale di ciascun soggetto. • La prestazione professionale è fornita in modo personale dai professionisti che compongono lo studio. Ad esempio, una prestazione medica sarà sempre riferibile al medico che l'ha eseguita. • A livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo associato e il cliente stesso. La prestazione professionale richiesta dal cliente può essere adempiuta direttamente dal singolo associato. **La responsabilità dei soci è personale e solidale**.
Differenze con la società tra professionisti (STP)	• A differenza dello studio associato (contratto di associazione, senza personalità giuridica, responsabilità personale e solidale), una società tra professionisti (STP) è (in molti casi) una società di capitali (S.r.l., S.a.p.a., S.p.a.), con personalità giuridica, responsabilità dei soci limitata al capitale sociale versato (tranne per la S.a.p.a.) e piena autonomia patrimoniale. • Gli adempimenti formali per la STP sono più complessi e i costi più elevati.

IMPLICAZIONI FISCALI	
Apertura Partita Iva e codice ATECO	• L'apertura dello studio associato richiede l'apertura della Partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio. • È necessario procedere con la scelta del codice ATECO, che è legato all'attività professionale esercitata dallo studio e deriva dall'attività dei singoli soci.
Determinazione e tassazione del reddito	• Il reddito prodotto dallo studio associato è classificato come reddito di lavoro autonomo, non reddito d'impresa. • Le entrate e i compensi sono percepiti direttamente dall'associazione. • Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito e presentano ogni anno la propria dichiarazione dei redditi. • Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad imposte dirette (come l'Irpef). **Sono tassati per trasparenza**: il reddito prodotto è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai fini Irpef sulla dichiarazione dei redditi personale del singolo professionista.
Tassazione Irap	Ai fini Irap, lo studio associato è un soggetto passivo e quindi tenuto autonomamente al pagamento dell'imposta. Ogni anno è obbligato alla presentazione della dichiarazione Irap, a meno che non venga dimostrato che il reddito prodotto derivi esclusivamente dal mero lavoro professionale dei singoli associati.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	Gli studi associati sono soggetti anche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), strumenti accertativi che calcolano i ricavi presunti per confrontarli con quelli effettivamente realizzati.
Ripartizione degli utili	• La distribuzione dei profitti dovrebbe essere chiaramente stabilita nel contratto di associazione. • Gli utili si presumono proporzionati al valore dei conferimenti degli associati, se non diversamente specificato nell'atto costitutivo. • Il sistema di ripartizione degli utili ha lo scopo di ricompensare e motivare ciascun associato in maniera equa. I criteri per la ripartizione possono considerare l'ammontare delle parcelle fatturate (individualmente o dal team), le perdite/svalutazioni dei crediti, il margine realizzato, le ore di lavoro fatturabili, e anche attività scarsamente misurabili come direzione, marketing, gestione delle risorse umane, acquisizione nuovi clienti o la partecipazione a iniziative di categoria.

IMPLICAZIONI PREVIDENZIALI	
Iscrizione alla Cassa di Previdenza	Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, **i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale** di appartenenza.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

1.4 Come si costituisce formalmente

La costituzione formale di uno studio associato comporta diversi passaggi e adempimenti.
In termini di normativa e forma giuridica, lo studio associato non possiede una vera e propria personalità giuridica autonoma. Si configura come un contratto di associazione tra professionisti che esercitano la loro attività in forma individuale. La normativa di base per la sua costituzione è l'art. 1 L. 1815/1939. Lo studio associato, una volta costituito, ha la capacità giuridica di concludere contratti obbligatori.

La modalità di costituzione dello studio associato può avvenire in due modi alternativi:
- con una scrittura privata autenticata da un notaio;
- direttamente con atto pubblico.

Queste modalità definiscono le regole del contratto associativo tra i singoli professionisti.
A livello formale, la dizione di "studio associato" deve necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati. L'atto costitutivo deve poi essere comunicato a tutti gli ordini professionali competenti.
È di fondamentale importanza stipulare, in forma scritta, un accordo associativo che definisca gli aspetti essenziali del rapporto instaurato tra gli associati, inclusi i valori e i principi comuni. Questo accordo dovrebbe delineare l'impostazione dell'attività dello studio e dovrebbe essere visto come un "documento aperto" per recepire modifiche future. Le fonti raccomandano la consulenza di un esperto per la redazione di questo atto ufficiale, al fine di prevenire controversie tra gli associati e chiarire i criteri per l'eventuale associazione di altri professionisti.

- **In sintesi, la costituzione formale si articola in questi passaggi chiave**:
  - redazione del contratto di associazione (scrittura privata autenticata o atto pubblico);
  - inclusione obbligatoria dei nomi, cognomi e titoli professionali degli associati nella denominazione dello studio;
  - comunicazione dell'atto a tutti gli ordini professionali competenti;
  - stipula di un accordo associativo scritto che disciplini i rapporti interni e le regole dello studio;
  - apertura della Partita Iva e scelta del codice ATECO presso l'Agenzia delle Entrate.

Scritture contabili

Gli studi associati che esercitano attività professionale adottano un regime contabile semplificato, con determinazione del reddito per cassa. Tuttavia, essendo soggetti passivi Iva, sono obbligati alla tenuta dei registri Iva. I libri e registri obbligatori sono:
- registro cronologico incassi e pagamenti: obbligatorio ai fini fiscali, riporta cronologicamente tutti gli incassi e i pagamenti con data, causale, importo e modalità (contanti, bonifico, ecc.);
- registro dei beni ammortizzabili;
- registri Iva (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972): devono essere tenuti anche dai professionisti:
  - registro fatture emesse;
  - registro acquisti;
  - eventuale registro corrispettivi (se previsto).

Sono inoltre obbligatori la numerazione e conservazione delle fatture, anche se elettroniche.
Non sono previsti bilanci civilistici, ma è consigliata la redazione di un prospetto di riparto degli utili/compensi tra i soci, utile per documentare la trasparenza ex art. 5 Tuir.

Capitolo 2

Società semplice

CARATTERISTICHE SOCIETÀ SEMPLICE

- La società semplice costituisce la forma più elementare di società.
- La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.
- La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:
  - **professioni organizzate**;
  - attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
    - la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
    - le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;
  - attività di gestione di immobili: l'art. 29 L. 27.12.1997, n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.
- Altra caratteristica è la **responsabilità illimitata dei soci** per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.
- Pensiamo all'ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci? Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest'ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

2.1 Le caratteristiche della società semplice

La società semplice è una società di persone che, diversamente dalla società in nome collettivo e società in accomandita semplice, può esercitare solo attività non commerciale ed è soggetta ad una pubblicità notizia mediante iscrizione in una **sezione speciale del Registro delle Imprese**.

Si intende adottata questa forma sociale quando le parti costituiscono una società non commerciale non indicando espressamente di volerla costituire secondo uno degli altri tipi previsti dalla legge.

Il Codice civile detta per la società semplice una disciplina destinata, in linea di principio, a regolare anche la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice (in forza dei richiami contenuti rispettivamente nell'art. 2293 c.c. e nell'art. 2315 c.c.). Nella nostra trattazione abbiamo rovesciato la prospettiva data dalla legge, considerando la società in nome collettivo come il prototipo delle società di persone.

Non è obbligata a tenere le scritture contabili, né a redigere annualmente il bilancio e non è soggetta alla procedura fallimentare.

2.2 La costituzione

La costituzione della società semplice è soggetta a regole e criteri di massima semplicità.

La società semplice non può avere come oggetto un'attività commerciale anche se deve svolgere attività economica (art. 2249, c. 2 c.c.).

In concreto viene utilizzata per le attività agricole, artigianali e per quelle **professionali** intellettuali.

La stipula del contratto di società è caratterizzata dall'*affectio societatis*, cioè l'intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale.

Si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso ed è soggetto alla disciplina generale dei contratti, salvo le specifiche regole disposte dalla legge per le società in genere.

2.3 La forma del contratto sociale

Dalle disposizioni in materia di società semplice, quanto al requisito della forma necessaria alla stipulazione del contratto di società, si segnala l'art. 2251 c.c.

Detto art. 2251 c.c., nel confermare il principio della libertà di forma, richiama però l'applicabilità delle forme richieste dalla natura dei beni conferiti, facendo così riferimento agli artt. 1350, nn. 1 e 9 e 864 c.c., in forza dei quali devono stipularsi in **forma scritta** i contratti che trasferiscono la proprietà ovvero attraverso i quali si conferisce il godimento di **beni immobili** o di altri diritti immobiliari a tempo indeterminato o per durata ultranovennale, ovvero la proprietà od altri diritti reali su navi od aeromobili.

Sorge, però il problema se l'assenza di atto scritto, nei casi in cui è necessario, comporti la nullità del solo conferimento o della società. Salvo voci isolate si ritiene nullo solo il conferimento, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione del socio, ovvero il bene conferito, fossero ritenuti essenziali al raggiungimento del fine sociale.

Il contratto è soggetto alla pubblicità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

LA SOCIETÀ SEMPLICE SI PUÒ COSTITUIRE ORALMENTE O TACITAMENTE?

- Salvo l'eccezione prevista dall'art. 2251 c.c., la società potrà costituirsi oralmente o tacitamente, dando, in tal caso, luogo ad una società di fatto. La prova dell'esistenza della società sarà anche quindi possibile per testimoni (artt. 2721 e 2724 c.c.), per presunzioni che facciano apparire l'esistenza della società unica possibile conseguenza dei fatti dedotti in prova.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*